

# AssicuraCambiano

Prodotto assicurativo riservato ai Clienti della



Condizioni di Assicurazione

Tariffa ITA463BC

## AssicuraCambiano Investimenti Life.

Prodotto d'investimento assicurativo  
a capitale rivalutabile annualmente ed a versamenti liberi.

© Ufficio Comunicazione Banca di Cambiano

 **ITALIANA**  
ASSICURAZIONI

REALE GROUP

Mod. VITCC70047 ed. 01/2019



Condizioni di Assicurazione

## **ASSICURA CAMBIANO INVESTIMENTI LIFE**

(Tariffa: ITA463BC)

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN CASO DI MORTE A VITA INTERA  
A PREMIO UNICO E CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE**

## SOMMARIO

|   |    |
|---|----|
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....  | 1  |
| SEZIONE 1 .....   | 1  |
| Obblighi della Società e Disciplina del Contratto .....   | 1  |
| SEZIONE 2 .....   | 1  |
| Condizioni Garanzia Base - Assicurazione Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente ed a Premi Unici ..... | 1  |
| ART. 1 - OGGETTO  | 1  |
| ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  | 2  |
| ART. 3 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA  | 2  |
| ART. 4 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE  | 2  |
| ART. 5 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO   | 2  |
| ART. 6 - RISCHIO DI MORTE   | 2  |
| ART. 7 - REQUISITI SOGGETTIVI   | 3  |
| ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO   | 3  |
| ART. 9 - PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO - DISINVESTIMENTO  | 3  |
| ART. 10 - PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO  | 4  |
| ART. 11 - OPZIONE DI LIQUIDAZIONE RICORRENTE  | 4  |
| ART. 12 - OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA   | 5  |
| ART. 13 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA   | 5  |
| ART. 14 - BENEFICIARIO  | 5  |
| ART. 15 - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE  | 6  |
| ART. 16 – SPESE   | 6  |
| ART. 17 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ   | 6  |
| ART. 18 - TASSE ED IMPOSTE  | 6  |
| ART. 19 - FORO COMPETENTE   | 6  |
| ART. 20 - RECLAMI   | 7  |
| SEZIONE 2/A.....  | 9  |
| Clausola di Rivalutazione - Assicurazione Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente ed a Premi Unici      |    |
| SEZIONE 2/B.....  | 11 |
| Regolamento della Gestione Interna Separata "Prefin Life"   |    |

## Glossario

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### SEZIONE 1

#### Obblighi della Società e Disciplina del Contratto

##### Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle Condizioni di assicurazione descritte al successivo paragrafo "Disciplina del Contratto", dalle norme legislative in materia, e dagli eventuali allegati di polizza rilasciati dalla Società stessa.

##### Disciplina del Contratto

Il contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni dell'Assicurazione Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente ed a Premi Unici (Sezione 2) e relativa Clausola di Rivalutazione (Sezione 2/A);
- dal Regolamento della Gestione Interna Separata "Prefin Life" (Sezione 2/B).

### SEZIONE 2

#### Condizioni Garanzia Base - Assicurazione Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente ed a Premi Unici

##### ART.1 - OGGETTO

"ASSICURA CAMBIANO INVESTIMENTI LIFE" è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico di durata indefinita che prevede la liquidazione di una prestazione predefinita, sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato ("Assicurazione caso vita"), sia in caso di un suo decesso in qualsiasi epoca esso avvenga ("Assicurazione caso morte").

Oltre al premio unico iniziale è ammessa la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in qualunque momento successivo alla data di decorrenza del contratto, con le modalità previste all'art. 8.

L'esigenza che il presente contratto intende soddisfare è la costituzione di un capitale a disposizione dei beneficiari indicati, creato attraverso un unico versamento, in caso di premorienza dell'Assicurato. Tale prestazione viene garantita senza limiti temporali. È altresì possibile per il contraente richiedere la liquidazione della prestazione maturata anche precedentemente alla premorienza dell'Assicurato.

##### Art. 1.1 Assicurazione caso vita

Se l'Assicurato è in vita, il presente contratto prevede l'erogazione in qualunque momento successivo alla prima annualità di polizza, del suo valore di disinvestimento - anche parziale - calcolato nella misura e secondo le modalità descritte all'art. 9.

##### Art. 1.2 Assicurazione caso morte

In caso di decesso dell'Assicurato, Italiana Assicurazioni SpA liquiderà immediatamente ai Beneficiari designati, nella misura e secondo le modalità previste al successivo art. 10, il capitale assicurato costituito progressivamente in funzione dei versamenti effettuati dal Contraente e rivalutato fino alla data del decesso. Le modalità di rivalutazione del capitale sono dettagliatamente descritte alla successiva Sezione 2/A (Clausola di Rivalutazione).

## **ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell'avvenuta accettazione della Proposta da parte della Società.

Concluso il contratto, le coperture assicurative entrano in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento del premio, o del giorno di decorrenza indicato in polizza se successivo. **Si precisa che il contratto potrà essere stipulato soltanto dai Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non potrà essere emessa.**

## **ART. 3 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA**

Il Contraente, fino al momento della conclusione del contratto, ha la facoltà di revocare la propria proposta di assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

**Italiana Assicurazioni SpA - Via Traiano, 18 - 20149 Milano**

contenente gli elementi identificativi della proposta e la dichiarazione di revoca.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate nella proposta.

## **ART. 4 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al medesimo indirizzo indicato all'articolo precedente, ed allegando l'originale di polizza con eventuali appendici.

La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate sia nella proposta sia nelle presenti Condizioni.

## **ART. 5 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, rese in sede di Proposta, devono essere esatte, complete e veritiere.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi la Società si riserva:

- di contestare la validità del contratto, ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave;
- di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave.

## **ART. 6 - RISCHIO DI MORTE**

Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali, qualunque possa esserne la causa, e senza tener conto degli eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato.

## **ART. 7 - REQUISITI SOGGETTIVI**

L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 89 anni. Per "età dell'Assicurato" si intende l'età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell'ultimo compleanno.

## **ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

A fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa è dovuto un premio unico, di importo stabilito al momento della sottoscrizione della Proposta non inferiore a 10.000,00 Euro e superiore a 1 milione di Euro. Oltre al pagamento del suddetto premio unico, previsto al momento della conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di versare in ogni momento successivo alla conclusione stessa premi integrativi ciascuno di importo non inferiore a Euro 500,00.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "Prefin Life", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 5.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione interna separata "Prefin Life". Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.

Ogni versamento, al netto delle spese specificate all'art. 16, darà origine ad un capitale che verrà rivalutato nella misura e con le modalità descritte alla Sezione 2/A. Il capitale globalmente assicurato è pari alla somma del capitale maturato a fronte del primo premio versato al perfezionamento della polizza e di tutti i capitali maturati a fronte dei versamenti aggiuntivi.

Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato tramite una delle modalità indicate di seguito:

**bonifico a favore di Italiana Assicurazioni S.p.A. sul c/c bancario**

**Codice IBAN IT78G0842537790000010485068 intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. presso Banca Cambiano 1884 Spa filiale di Castelfiorentino (Fi) -Piazza Giovanni XXIII, 6 -50051 Castelfiorentino (Fi) indicando come causale: NUMERO DI PROPOSTA o NUMERO DI POLIZZA / COGNOME CONTRAENTE.**

## **ART. 9 - PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO - DISINVESTIMENTO**

Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto stesso. Per effettuare il riscatto della polizza, il Contraente deve inviare una dichiarazione scritta della propria volontà di riscattare alla Società e il diritto di riscatto avrà effetto dal momento in cui Italiana Assicurazioni SpA riceverà tale dichiarazione.

Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto stesso. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando "pro-rata temporis" il capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto.

La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte alla Sezione 2/A. Il riscatto può essere:

- totale, con conseguente estinzione del contratto, a liquidazione avvenuta, dalla data di richiesta del riscatto;
- parziale, limitato ad una parte del capitale disponibile. In questo caso il capitale residuo continuerà ad essere annualmente rivalutato come descritto all'art. 4 della Sezione 2/A. Il riscatto parziale non limita il diritto del Contraente ad effettuare successivi versamenti integrativi.

Qualora il riscatto (anche parziale) venga richiesto prima del termine della quarta annualità di polizza, è prevista l'applicazione di una commissione di disinvestimento, la cui aliquota è determinata in funzione degli anni trascorsi.

Nella Tabella che segue vengono evidenziate le aliquote previste:

| <b>Riscatto nel corso della:</b> | <b>Aliquota applicata al valore liquidabile</b> |
|----------------------------------|---|
| 2 <sup>a</sup> annualità         | 1,25%   |
| 3 <sup>a</sup> annualità         | 1,00%   |
| 4 <sup>a</sup> annualità         | 0,75%   |

Oltre il termine della quarta annualità di polizza il valore disponibile viene liquidato per intero.

Sull'eventuale riscatto parziale, effettuato nel corso del triennio successivo al primo anno di decorrenza del contratto e per un importo massimo non superiore al 20% del premio unico inizialmente versato, non sarà applicata alcuna commissione. Tale possibilità è esercitabile una sola volta per ogni annualità assicurativa del triennio considerato.

Il riscatto parziale è ammesso alla condizione che il capitale residuo alla data dell'operazione non risulti inferiore a € 1.000.

Per l'eventuale istruzione della pratica di riscatto (totale o parziale) verrà applicato un costo in misura fissa pari a Euro 5,00

#### **ART. 10 - PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO**

Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato. Pertanto in caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquiderà il capitale rivalutato a tale data. Nel caso in cui la data dell'evento non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore disponibile sarà ottenuto rivalutando "pro-rata temporis" il capitale maturato nell'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell'evento. La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte alla Sezione 2/A.

#### **ART. 11 - OPZIONE DI LIQUIDAZIONE RICORRENTE**

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la liquidazione ricorrente, alla fine di ogni annualità, di un importo pari a quanto maturato a fronte della rivalutazione riconosciuta sul contratto. In questa eventualità verrà automaticamente liquidato ogni anno l'importo dovuto mediante operazione di riscatto parziale con le modalità previste dal precedente art. 9, ma comunque senza applicazione di alcuna commissione di disinvestimento. **L'operazione di liquidazione ricorrente prevede un costo fisso di Euro 2,00.** Qualora, tuttavia, l'importo maturato risultasse inferiore a Euro 150,00, la liquidazione non verrà effettuata e l'importo rimarrà investito sul contratto. Il Contraente ha comunque facoltà di rinunciare alla presente opzione in ogni momento successivo mediante comunicazione scritta che deve pervenire alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza anniversaria di polizza. Successivamente alla rinuncia, gli importi maturati per rivalutazione resteranno investiti in polizza, partecipando alla capitalizzazione del capitale assicurato.

#### **ART. 12 - OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA**

Il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto - totale o parziale - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a Euro 50.000,00, in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate che potrà assumere una delle seguenti forme:

- a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell'Assicurato;

- b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato;
- c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Ulteriori indicazioni sull'operazione di conversione possono essere richieste a:

Italiana Assicurazioni SpA - Via Traiano, 18 - 20149 Milano

che provvederà ad inviare apposita comunicazione informativa comprendente un opportuno modulo da utilizzare per esprimere l'eventuale interesse verso una delle suddette forme assicurative opzionali. In tale ultimo caso, la Società:

- si impegna ad inviare il set informativo relativo all'opzione prescelta, comprensivo di opportuna appendice di accettazione;
- darà seguito alla procedura di liquidazione ricorrente della rendita prescelta non appena ricevuto conferma, da parte del Contraente, della propria volontà di esercitare l'opzione mediante sottoscrizione dell'appendice di cui sopra.

#### **ART. 13 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA**

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

#### **ART. 14 - BENEFICIARIO**

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione inviando lettera raccomandata alla Società o tramite disposizione testamentaria. Italiana Assicurazioni SpA procederà ad annotare in polizza o su documento di variazione le relative designazioni, revoche o modifiche.

Non è più possibile revocare o modificare la designazione del Beneficiario nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente abbia rinunciato alla facoltà di revocare il Beneficiario e contestualmente il Beneficiario abbia accettato la designazione; entrambe le dichiarazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Società;
- successivamente al decesso del Contraente, senza disposizioni testamentarie al proposito;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere dei suoi diritti.

In tali casi, le operazioni di recesso, riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.



#### **ART. 15 - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE**

“Assicura Cambiano Investimenti LIFE” rappresenta una speciale forma di assicurazione sulla vita nella quale le prestazioni assicurate si incrementano ogni anno grazie alla rivalutazione derivante dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegata la polizza. A tale fine Italiana Assicurazioni SpA gestirà attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Le modalità di rivalutazione delle prestazioni sono dettagliatamente descritte alla Sezione 2/A.

#### **ART. 16 – SPESE**

Per le spese di emissione e acquisizione, sul primo premio versato alla sottoscrizione del contratto viene trattenuto esclusivamente un importo fisso di 30,00 Euro. Sugli eventuali versamenti aggiuntivi è invece applicato un diritto fisso di 10,00 Euro.

Non sono previste altre spese di emissione o acquisizione.

#### **ART. 17 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti, è elencata per tutte le casistiche in allegato alle presenti Condizioni di assicurazione.

La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società:

- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:

**Italiana Assicurazioni SpA - Via traiano, 18 - 20149 Milano;**

oppure

- tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla Sede della Società o presso l'Intermediario cui è assegnata la polizza.

A seguito di particolari eventi straordinari, legati all'eventuale presenza di inchieste giudiziarie aperte dalle Autorità competenti, la Società potrà subordinare il pagamento del capitale richiesto all'esame di ulteriore documentazione che verrà di volta in volta specificata.

La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento.

Ai fini dell'individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione, opportunamente documentata, sia effettuata presso la rete di vendita, si considera il momento della consegna dei documenti alla rete stessa.

Ogni pagamento viene effettuato presso Italiana Assicurazioni SpA o presso la sede dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

#### **ART. 18 - TASSE ED IMPOSTE**

Tasse ed imposte sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

#### **ART. 19 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del comune di residenza del Contraente.

## **ART. 20 – RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “**Benvenuti in Italiana**” – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde **800 10 13 13** (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: **benvenutitaliana@italiana.it**.

La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità: via posta ordinaria all’indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma; via fax 06/42133353 oppure 06/42133745; via pec all’indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it); corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.italiana.it](http://www.italiana.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

### **Commissione di Garanzia**

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Via dell’Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato.

Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all’indirizzo [commissione.garanziaassicurato@italiana.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@italiana.it) oppure una lettera alla sede della Commissione.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet [www.italiana.it](http://www.italiana.it).

### **Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

## SEZIONE 2/A

### Clausola di Rivalutazione - Assicurazione Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente ed a Premi Unici

#### ART. 1 - MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

Italiana Assicurazioni SpA dichiara entro il 10 febbraio di ogni anno il rendimento annuale da attribuire alle polizze "Assicura Cambiano Investimenti LIFE", ottenuto detraendo dall'intero rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata "Prefin Life", di cui al Regolamento riportato alla Sezione 2/B seguente, la quota fissa a favore della Società, determinata in funzione del premio unico (comprensivo dei diritti di emissione) versato al perfezionamento del contratto.

In particolare la quota trattenuta è pari:

- all'1,25% per importi di premio sino ad Euro 99.999,99
- all'1,20% per importi di premio da Euro 100.000,00 e sino ad Euro 249,999,99
- all'1% per importi di premio da Euro 250.000,00

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento così determinato. Nel caso in cui tale aliquota risultasse inferiore allo 0%, verrà comunque garantita la conservazione del capitale non essendo previsto in ogni caso un tasso di rivalutazione negativo.

#### ART. 2 - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza verrà valutato l'incremento da riconoscere alle prestazioni assicurate complessive mediante applicazione, con le modalità di seguito descritte, della misura di rivalutazione quale sopra definita, e stabilita a norma del precedente art. 1 entro il 10 febbraio che precede la suddetta ricorrenza.

Per "prestazioni assicurate complessive" - di seguito in questo articolo definito per brevità "montante" - si intende la somma di tutti i capitali, originati dai premi versati fino alla data della ricorrenza annuale precedente quella di rivalutazione, comprensivi delle precedenti rivalutazioni.

In particolare, il montante rivalutato sarà determinato sommando al montante, in vigore nel periodo annuale precedente, un importo ottenuto moltiplicando il montante assicurato stesso per la misura di rivalutazione.

Gli eventuali capitali accreditati con versamenti effettuati nel periodo intercorrente fra l'ultima ricorrenza anniversaria del contratto e quella di rivalutazione verranno allineati a quest'ultima data mediante rivalutazione "pro-rata temporis" per la frazione d'anno compresa tra la rispettiva decorrenza e la data di rivalutazione.

La misura della rivalutazione sarà quella equivalente, nel regime dell'interesse composto e in base ai giorni trascorsi, a quella fissata a norma dell'art. 1 entro il 1° febbraio che precede la data di rivalutazione di ciascun capitale.

La prestazione complessivamente assicurata alla data di rivalutazione si ottiene pertanto sommando i seguenti importi:

- il montante assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente rivalutato per un anno;
- gli eventuali capitali derivanti da versamenti integrativi effettuati nel corso dell'ultimo anno, rivalutati per la frazione d'anno compresa tra la rispettiva decorrenza e la data di rivalutazione;
- l'eventuale ulteriore capitale acquisito con il pagamento di un premio in data pari a quella di rivalutazione.

L'incremento da rivalutazione annua si intende acquisita di diritto nella polizza, e quindi la polizza stessa si considera come sottoscritta sin dall'origine per i nuovi aumentati importi.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato per iscritto al Contraente.

### **ART. 3 - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE**

In caso di liquidazione, per sinistro o per riscatto, in data non coincidente con quella di rivalutazione, l'importo lordo disponibile verrà ottenuto rivalutando "pro-rata temporis" il capitale maturato nell'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell'evento o della richiesta. La misura della rivalutazione sarà quella equivalente, in base ai giorni trascorsi e nel regime dell'interesse composto, a quella utilizzata per l'adeguamento dei contratti in vigore alla data della liquidazione.

### **ART. 4 - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE SUCCESSIVAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN RISCATTO PARZIALE**

La liquidazione di una parte del capitale disponibile comporta la diminuzione del capitale complessivamente maturato - calcolato con le modalità descritte al precedente art. 3 - per un valore pari a quello lordo liquidato (comprensivo delle eventuali commissioni di disinvestimento), con effetto dalla data di liquidazione.

Il capitale maturato alla successiva rivalutazione annuale, pertanto, sarà pari al capitale, rivalutato con le medesime modalità previste all'art. 2, diminuito di un importo pari al capitale lordo liquidato (comprensivo delle eventuali commissioni di disinvestimento), rivalutato per il periodo intercorrente tra la data di liquidazione e quella di rivalutazione. La misura della rivalutazione sarà quella equivalente, in base ai giorni trascorsi e nel regime dell'interesse composto, a quella utilizzata per l'adeguamento dei contratti in vigore alla data della rivalutazione.

## SEZIONE 2/B

### Regolamento della Gestione Interna Separata "Prefin Life"

#### 1. Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da Italiana Assicurazioni S.p.A. con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Italiana Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "PREFIN LIFE" (di seguito "Fondo").

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

#### 2. Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto 5. e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Italiana Assicurazioni S.p.A. sulla base delle riserve matematiche.

#### 3. Obiettivi e politiche di investimento

La politica degli investimenti è orientata alla prudenza, con l'obiettivo di realizzare rendimenti stabili nel medio-lungo periodo e flussi di cassa compatibili con la struttura e composizione delle passività tenendo conto dei minimi garantiti previsti, in un'ottica di gestione integrata di attivo e passivo.

La preferenza negli investimenti è rivolta ai titoli obbligazionari "investment grade" quotati denominati in euro, accanto ad una adeguata diversificazione su ampia parte dello spettro degli attivi investibili, anche attraverso l'impiego di OICR, al fine di ottimizzare il rendimento del portafoglio tenendo comunque conto dei livelli di rischio.

Sono definite le seguenti tipologie di attivi investibili e fissate le relative limitazioni previste dalla gestione:

- la percentuale degli impieghi destinata alla categoria del reddito fisso, compresi gli OICR relativi, può variare da un minimo del 70% ad un massimo del 100%; al suo interno si identificano le seguenti sotto classi: a) le obbligazioni ad alta sicurezza, comprendenti Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o pubblici di Stati membri o da organizzazioni sovra-nazionali cui aderiscono uno o più Stati membri, nonché le obbligazioni garantite (quali i covered bonds) emesse da entità con sede nell'Unione Europea o nei Paesi OCSE: i limiti di riferimento sono un minimo del 45% ed un massimo del 90% del portafoglio; b) le obbligazioni societarie emesse da entità con sede nell'Unione Europea o nei Paesi OCSE hanno limiti di riferimento dal 10% al 40% in generale, e limite massimo specifico del 15% per obbligazioni aventi rating da "BBB+" a "BBB-" od equivalenti; c) le obbligazioni societarie non "investment grade", per le quali almeno la metà delle principali agenzie che mostrano un rating, lo abbiano fissato al di sotto della "BBB-" o equivalente, hanno un limite massimo del 5%; d) le obbligazioni dei cd. Paesi Emergenti (identificabili in linea di massima come i Paesi non Unione Europea e non OCSE) hanno un limite massimo del 10%; e) le cd. "Asset Backed Securities" (ABS), cartolarizzazioni e titoli assimilabili, con un limite massimo complessivo del 5%,

- dovranno prevedere il rimborso del capitale a scadenza, avere il più elevato grado di priorità nell'emissione ed avere un rating pari almeno ad "A" od equivalente;
- la percentuale degli impieghi destinata alla categoria azionaria non potrà superare il 20% del portafoglio;
  - la percentuale degli impieghi destinata agli investimenti "alternativi" non potrà superare il 5% del portafoglio, con un massimo dell'1% per singolo attivo;
  - la percentuale degli impieghi destinata agli investimenti immobiliari ha un limite massimo del 10% del portafoglio;
  - la percentuale degli impieghi destinata agli strumenti di liquidità, a pronti contro termine e simili, può arrivare al massimo al 15% del valore del portafoglio;
  - il limite di esposizione complessiva verso una singola controparte emittente non governativa non può eccedere il 5% del valore del portafoglio; ai fini del calcolo sono considerate tutte le tipologie di attivi con riferimento all'intero Gruppo di appartenenza della controparte, ad esclusione delle emissioni con rating "AAA";
  - è possibile acquistare titoli illiquidi, cioè non quotati o non scambiati in modo frequente, per un ammontare complessivo massimo pari al 25% del valore del portafoglio.

Italiana Assicurazioni S.p.A. può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

In relazione ai rapporti con le controparti collegate alla Compagnia definite dall'articolo 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016 n. 30, ai fini di tutelare i contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, sono determinati i seguenti limiti di operatività con tali soggetti, fermi restando i limiti sopra descritti:

- qualsiasi transazione deve essere attuata a condizioni di mercato;
- non possono essere effettuate operazioni aventi per oggetto partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati liquidi ed attivi;
- eventuali operazioni in titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi ed attivi sono soggette ad un limite massimo di 10 milioni di euro per anno;
- l'investimento in attivi emessi, gestiti o amministrati dalle controparti di cui sopra - per singola società o Gruppo di appartenenza - è soggetto ad un limite complessivo massimo del 30% del valore del portafoglio, esclusi gli impieghi in conti correnti e depositi bancari.

#### **4. Tipologia di polizze**

Il Fondo è dedicato a contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili.

#### **5. Determinazione del rendimento**

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:

- a) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
- b) spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Italiana Assicurazioni S.p.A. in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Italiana Assicurazioni S.p.A.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

## **6. Modifiche al regolamento**

Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.

## **7. Fusione o scissione con altri Fondi**

Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o scissione del Fondo con un'altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o scissione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. Italiana Assicurazioni S.p.A. provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.



## Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione

|   | Eventi di       |                   |          |                               |                              |                    |                    |                                       |
|---|-----------------|-------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
|   | Riscatto totale | Riscatto parziale | Prestito | Pagamento capitale a scadenza | Pagamento rendita a scadenza | Decesso Assicurato | Decesso Contraente | Sinistro sulle garanzie complementari |
| Richiesta sottoscritta dal Contraente   | ▪               | ▪                 | ▪        | ▪                             | ▪                            |                    |                    |                                       |
| Dichiarazione attestante la data effetto dell'ultima quietanza pagata   | ▪               | ▪                 | ▪        | ▪                             | ▪                            | ▪                  |                    | ▪                                     |
| Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari in caso di pagamento della somma assicurata tramite bonifico bancario  |                 |                   |          | ▪                             | ▪                            | ▪                  |                    | ▪                                     |
| Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato al Contraente in caso di pagamento tramite bonifico bancario  | ▪               | ▪                 | ▪        |                               |                              |                    |                    |                                       |
| Dati anagrafici/fiscali dei Beneficiari, qualora diversi da Contraente e Assicurato   |                 |                   |          | ▪                             | ▪                            | ▪                  |                    |                                       |
| Richiesta di opzione alla scadenza sottoscritta dal Contraente:<br>▪ opzione rendita con descrizione della tipologia della rendita scelta<br>▪ opzione capitale   |                 |                   |          | ▪                             | ▪                            |                    |                    |                                       |
| Copia di un documento di riconoscimento dell'Assicurato, qualora diverso dal Contraente   |                 |                   |          | ▪                             | ▪                            |                    |                    |                                       |
| Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione presso l'Agenzia. Tale documento è da presentare almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla scadenza in caso di pagamento rendita                                       |                 |                   |          | ▪                             | ▪                            |                    |                    |                                       |
| Consenso e dati anagrafici/fiscali del Vincolatario, in presenza di vincolo attivo sulla polizza  | ▪               | ▪                 | ▪        |                               |                              |                    |                    |                                       |
| Denuncia di sinistro, con descrizione dettagliata della malattia o della dinamica dell'infortunio   |                 |                   |          |                               |                              |                    |                    | ▪                                     |
| Comunicazione di avvenuto decesso   |                 |                   |          |                               |                              | ▪                  | ▪                  |                                       |
| Certificato di morte  |                 |                   |          |                               |                              | ▪                  | ▪                  |                                       |
| Documentazione sanitaria relativa all'infortunio/malattia/causa del sinistro:<br>▪ cartelle cliniche<br>▪ certificati medici<br>▪ lettera di dimissioni rilasciata dall'ospedale attestante il ricovero e la degenza<br>▪ altri accertamenti di cui già in possesso |                 |                   |          |                               |                              |                    |                    | ▪                                     |
| Relazione del medico curante sulla causa di decesso su modulo della Compagnia   |                 |                   |          |                               |                              |                    |                    |                                       |
| Dichiarazione del medico curante attestante lo stato di non fumatore, nel caso di TCM non fumatori  |                 |                   |          |                               |                              |                    |                    |                                       |
| Visita medico legale, in caso di richiesta di indennizzo per invalidità permanente o totale   |                 |                   |          |                               |                              |                    |                    | ▪                                     |
| Atto notorio per la determinazione della presenza di un testamento e/o degli eredi legittimi (Atto sostitutivo di notorietà per importi non superiori a Euro 15.000,00)   |                 |                   |          |                               |                              | ▪                  | ▪                  |                                       |
| Copia autenticata dell'eventuale testamento   |                 |                   |          |                               |                              | ▪                  | ▪                  |                                       |
| Decreto del giudice tutelare, in presenza di Beneficiari minorenni  |                 |                   |          |                               |                              | ▪                  | ▪                  |                                       |
| Certificato di non gravidanza del coniuge nel caso in cui la definizione del Beneficiario risulti essere "... figli nati e nati" o "Eredi legittimi"  |                 |                   |          |                               |                              | ▪                  | ▪                  |                                       |
| Documento delle autorità competenti, in caso di morte violenta, attestante le circostanze nelle quali è avvenuto il decesso   |                 |                   |          |                               |                              |                    |                    |                                       |
| Documento delle autorità competenti attestante la chiusura dell'eventuale inchiesta giudiziaria   |                 |                   |          |                               |                              |                    |                    |                                       |
| Richiesta di cambio Contraente, sottoscritta da tutti gli eredi legittimi, corredata dai dati anagrafici/fiscali del nuovo Contraente   |                 |                   |          |                               |                              |                    | ▪                  |                                       |

## GLOSSARIO

### **ADEGUATEZZA**

Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la Società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale informazioni utili se il contratto offerto è adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.

### **ANNO ASSICURATIVO**

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversary della decorrenza contrattuali.

### **APPENDICE**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificare alcuni aspetti concorsati tra la Società ed il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

### **ASSICURATO**

La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

### **BENEFICIARIO**

La persona (o le persone) designata a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

### **BONIFICO SEPA**

Il bonifico SEPA (SEPA Credit Transfer) è un bonifico in euro non urgente, che utilizza l'IBAN come codice identificativo unico del conto corrente di accredito. Può essere disposto a favore di creditori presenti in Italia, e tutti i paesi della SEPA.

### **CARENZA**

Il periodo di tempo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l'inizio della garanzia.

### **CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### **CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

### **COSTI ACCESSORI**

Oneri costituiti generalmente da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

**DATA DI DECORRENZA**

La data di entrata in vigore dell'assicurazione.

**DETRAIBILITA' FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

**DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

**DURATA**

L'intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.

**INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTABILITA'**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP – a partire dal 1° gennaio 2013 – in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinata dal Governo.

**ITALIANA ASSICURAZIONI**

La Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (definita in seguito Italiana Assicurazioni), iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 – R.E.A. Milano N. 7851. Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi. Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 – 20149 MILANO ITALIA.

**MEDIAZIONE**

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

**NON FUMATORE**

E' così definito l'Assicurato che non abbia mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di fumare in futuro.

**PARTI**

Il Contraente e Italiana Assicurazioni S.p.A.

**PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

**POLIZZA**

L'insieme di documenti che provano il contratto di assicurazione.

**PREMIO ANNUO**

L'importo dovuto dal Contraente a Italiana Assicurazioni S.p.A., il primo alla data di stipulazione della polizza e gli altri alle ricorrenze annuali successive alla data di decorrenza.

**PREMIO UNICO**

L'importo dovuto dal Contraente a Italiana Assicurazioni S.p.A. al momento della stipulazione del contratto.

**PRESTAZIONE**

La somma che viene pagata da Italiana Assicurazioni S.p.A. ai Beneficiari al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

**PROPOSTA**

Il documento con cui il Contraente sottoscrive la sua disponibilità a stipulare il contratto.

**QUESTIONARIO SANITARIO (O ANAMNESTICO)**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizzerà al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

**REVOCA-RECESSO**

La facoltà di ripensamento concessa al Contraente rispettivamente dopo la firma della proposta e dopo la decorrenza del contratto.

**RIATTIVAZIONE**

La possibilità di ripristinare nella forma originariamente pattuita la polizza per la quale sia stato interrotto il pagamento del premio.

**RISERVA MATEMATICA**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**SEPA**

SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.

La SEPA è costituita da:

- strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento);
- infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro;
- standard tecnici e prassi operative comuni;
- base giuridica armonizzata;
- nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela.

### **SET INFORMATIVO**

**Set Informativo:** L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da:

- KID, documento contenente le informazioni chiave per l'investitore;
- DIP Aggiuntivo IBIP, documento informativo precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativo;
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;
- Proposta.

### **SINISTRO**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

### **SOVRAPPREMIO**

Maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

### **UBRIACHEZZA**

Con tale termine, non si intende lo stato di "ebbrezza", previsto dal Codice della Strada (articolo 186, comma 2, punto 1) corrispondente alla presenza di un tasso alcol emico nel sangue superiore a 0,5 grammi per litro, ma si fa riferimento al concetto espresso dalla letteratura scientifica, cioè a un tasso di alcool nel sangue superiore, che provoca una vera e propria azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo e disturbi dell'equilibrio, con gravi ripercussioni sulle condizioni psico-fisiche dell'individuo.